



Comune di CAMPIGLIONE FENILE (Provincia di Torino)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. . del

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento.

Art. 2 – Luogo della celebrazione.

Art. 3- Orario per le celebrazioni di matrimonio civile.

Art. 4 – Pubblicità del regolamento.

Art. 5 – Casi non previsti dal presente regolamento.

Art. 6 – Rinvio dinamico.

Art. 1 – Oggetto e fini del regolamento.

1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina della celebrazione dei matrimoni civili di cui agli articoli da 84 a 116 del codice civile.

Art. 2 – Luogo della celebrazione.

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, nella casa comunale, e, più precisamente, nel locale SALA CONSILIARE sito al 1° piano di P.zza San Germano, 5.

2. A richiesta degli interessati, il matrimonio civile potrà essere celebrato, sempre pubblicamente, in un locale diverso, sempre nella casa comunale.

Art. 3- Orario per le celebrazioni di matrimonio civile.

1. I matrimoni civili, in via ordinaria, sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

lunedì	dalle ore 10.00 alle 12.00	
mercoledì	dalle ore 10.00 alle 12.00	dalle ore 14.30 alle 17.00
venerdì	dalle ore 10.00 alle 12.00	

2. Per i matrimoni celebrati in detti orari non è dovuto alcun rimborso di spese.

3. Per i matrimoni celebrati dai residenti (basta uno solo degli interessati) in orario diverso da quelli indicati nel comma 1, in orario da concordare sono dovuti a titolo di rimborso spese:

- dal lunedì al venerdì sarà dovuta una somma di €. 25,00
- per il sabato sarà dovuta una somma di €. 50,00

Non vengono celebrati matrimoni la domenica.

Per gli sposi che siano tutti e due non residenti nel Comune le somme sopra riportate sono maggiorate del 100%;

Art. 4 – Pubblicità del regolamento.

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 5 – Casi non previsti dal presente regolamento.

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento trovano applicazione:

- il codice civile;
- il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante: “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
- il vigente “Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi”.
- i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni – autonomie locali;
- lo statuto comunale.

Art. 6 – Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraindicata.